

## 1. Ritoccati alcuni importi dell'imposta di bollo e delle tasse di concessione governativa

Con il **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005, si completa l'aggiornamento delle tariffe dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, stabilito nell'ambito della manovra finanziaria per il 2005.

**L'importo dell'imposta di bollo stabilito nella misura fissa di 11.00 euro viene elevato a 14.62 euro** mentre il bollo di quietanza passa da **1.29 a 1.81 euro**.

L'importo della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio del passaporto passa **da 30.99 a 40.29 euro**.

**I nuovi importi stabiliti dal decreto in questione sono in vigore dal 1° giugno 2005.**

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare le tariffe aggiornate si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici** > Imposta di bollo e Tasse sulle concessioni governative.

## L'integrazione dei bolli nei libri e nelle scritture contabili

Gli aumenti deliberati con il decreto richiamato sopra valgono, naturalmente, per gli atti scritti formati (contratti, ecc.), per i documenti emessi (fatture, ricevute, ecc.) e anche per i libri e registri in uso a partire da tale data.

Nel caso di libri e registri non soggetti a bollatura, dato che l'imposta è dovuta per ogni "blocco" di 100 pagine, la nuova misura si applica ai "blocchi" **in uso a partire dal 1° giugno 2005**.

Nel caso l'imposta relativa ai libri e registri, o ai blocchi di 100 pagine, risulti assolta al 1° giugno 2005, mediante l'applicazione di marche dell'importo di 22.00 euro, ma i libri non siano stati ancora posti in uso a tale data, l'imposta dovrà essere integrata fino a concorrenza della nuova misura (+ 7.24 euro).

Nessuna integrazione di pagamento deve essere effettuata per i libri in uso in data anteriore al 1° giugno 2005, anche se utilizzati solo in parte.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare le tariffe aggiornate si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Registri** > **Registro delle imprese** > La numerazione e la bollatura dei libri e delle scritture contabili. *Sintesi della normativa e degli adempimenti.*

## 2. Il 20 giugno scade il termine naturale per il pagamento del diritto annuale

Per la maggior parte delle imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese, il **20 giugno** scade il termine utile per il pagamento del diritto annuale.

Il pagamento di tale tributo potrà, in ogni caso, essere effettuato entro il 20 luglio con una maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

Per una approfondita e dettagliata analisi dei termini di pagamento di rimanda al capitolo “*Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. Sintesi della normativa e degli adempimenti*”, scaricabile alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici** > Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

Per quanto riguarda le sanzioni per il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale e l'applicazione del ravvedimento operoso, si rimanda alla stessa sezione **Appendici** > Le sanzioni amministrative per il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. *Le modalità di applicazione fissate dal decreto interministeriale n. 54 del 2005.*

### **3. Dal 1° luglio l'avvio dell'Albo degli installatori di impianti**

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, ha previsto, all'art. 109, comma 2, la istituzione, presso le Camere di Commercio, **dell'Albo dei soggetti in possesso abilitati all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti.**

La istituzione di tale Albo, dopo varie proroghe, è stata fissata al **1° luglio 2005.**

Con il **Decreto del 24 novembre 2004**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2004, e con la **Circolare n. 3580/C del 24 novembre 2004**, il Ministero delle Attività produttive ha dettato in anticipo le regole per l'istituzione, l'iscrizione e la verifica dei requisiti del nuovo Albo cui dovranno essere iscritti i responsabili tecnici delle imprese che eseguono interventi per la sicurezza degli impianti.

All'art. 12 del D.M. 24 novembre 2004, viene dettata una norma transitoria secondo la quale tutti coloro che, alla data di entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del T.U. (**1° luglio 2005**), rivestono la qualifica di responsabili tecnici in imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, dovranno, **entro il 30 giugno 2006**, presentare un'apposita dichiarazione di possesso dei requisiti (**utilizzando il MODELLO B**) e richiedere l'iscrizione nel nuovo Albo.

Per i soggetti interessati, che ritengono di essere in possesso dei requisiti richiesti e intendono perciò iniziare una delle attività di cui all'art. 107 del D.P.R. n. 380/2001, dovranno essere preventivamente iscritti in detto Albo e presentare un'apposita domanda di iscrizione (**utilizzando il MODELLO A**), indirizzata alla Camera di Commercio della provincia ove intendono operare.

I due modelli sono scaricabili dal sito alla Sezione **Modulistica** > Albi, Ruoli ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio.

In merito all'entrata in vigore del nuovo Albo, Ministero delle attività produttive, con la **Circolare n. 3584/C del 14 giugno 2005**, ha ritenuto di precisare che la proroga di cui sopra è inapplicabile per quanto riguarda "gli edifici scolastici di ogni ordine e grado", per i quali si deve, pertanto, ritenere che le disposizioni dettate dal Capo V, Parte II, del T.U. in questione, sono entrate in vigore sin dal 1° gennaio 2005.

Premesso questo, conclude il Ministero, l'Albo in questione risulta attualmente operante anche se limitatamente all'abilitazione all'esercizio dell'attività di installazione di impianti in edifici scolastici.

Per un approfondimento dell'argomento sulla formazione e tenuta dell'Albo si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO - ALBI** > Albo degli installatori e manutentori di impianti.

#### **4. La raccolta e il trasporto di propri rifiuti. Richiamo della Corte di Giustizia Europea**

Con Sentenza (C-270/03) del 9 giugno 2005, la terza Sezione della Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia poiché con l'articolo 30, comma 4, del D. Lgs. n. 22/1997, non ha rispettato l'articolo n12 della Direttiva 91/156 (attuata con il citato decreto).

Secondo la Corte anche le imprese che trasportano propri rifiuti pericolosi in quantità inferiore a 30 Kg o a 3° litri al giorno e quelle che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi da loro stessi prodotti dovranno iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti.

Bisogna precisare che la Sentenza non produce effetti immediati sulla condotta delle imprese e della Pubblica amministrazione. Sarà, infatti, necessario attendere che il legislatore italiano esegua la Sentenza, apportando le modifiche legislative del caso.

Per scaricare il testo della Sentenza si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO - Altre attribuzioni 1** > Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

#### **5. Una versione speciale di Di.Ke. 3.2.2**

Segnaliamo che, **per gli utenti che utilizzano Acrobat Reader 7.0**, è disponibile la versione beta 3.2.2 di Dike che risolve i problemi di compatibilità con questa nuova versione di Acrobat.

Tale versione è scaricabile dal seguente indirizzo:

[http://www.card.infocamere.it/software/software\\_home.htm](http://www.card.infocamere.it/software/software_home.htm)

Tuttavia, come ci viene segnalato, rimane un unico neo: **permane il problema di visualizzazione del contenuto se non si è già avviato Acrobat prima di aver attivato la firma dei documenti.**

#### **6. Invio telematico: Incompatibilità Java VM 1.3.1 13 e invio delle pratiche attraverso Telemaco**

A seguito dell'aggiornamento di alcuni programmi prodotti dalla Agenzia delle Entrate, si segnalano problemi di funzionamento della piattaforma Telemaco per l'invio telematico delle pratiche al Registro Imprese.

Il problema deriva dal fatto che i nuovi software della Agenzia delle Entrate, tra cui "**Entratel**", "**GeRiCo**" ed altri, utilizzano un **diverso Java Runtime**, versione 1.3.1\_13, che sostituisce la Java Virtual Machine Microsoft nel browser Internet Explorer.

Per risolvere tale problema, è sufficiente **inibire il funzionamento della Java Virtual Machine 1.3.1\_13 in Internet Explorer**.

**Per fare questo si può procedere in 2 modi:**

1. In fase di installazione del Java Runtime 1.3.1\_13 deselezionare le caselle relative all'utilizzo del Java Plug-in all'interno del browser.
2. Se in fase di installazione non si è effettuata tale scelta, si può comunque disattivare il Java Plug-in in Internet Explorer in questo modo:
  - o Avviare Internet Explorer;
  - o Selezionare la voce di menu "Strumenti - Opzioni Internet";
  - o Selezionare la scheda "Avanzate";
  - o Fra le varie caselle, individuare la sezione "Java (Sun)" e deselezionare la casella "Use Java 2 v1.3.1\_13 ...";
  - o Cliccare su "OK" e chiudere Internet Explorer; al prossimo riavvio del programma sarà utilizzata la Virtual Machine precedente (tipicamente la Microsoft VM).

Entrambi i metodi sono descritti in un documento prodotto dalla Agenzia delle Entrate, scaricabile al seguente indirizzo:

<http://www.agenziaentrate.it/settore/applicazioni/2005/software/java131.pdf>

## **7. Approvazione del modello "F24 predeterminato generalizzato"**

Dopo il modello "**F24 predeterminato**", in vigore dal giugno 2004 e utilizzato per il pagamento dei soli versamenti ICI, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 9 giugno 2005, ha approvato il modello "**F24 predeterminato generalizzato**".

Tale modello viene inviato al contribuente già compilato in ogni sua parte ed è utilizzabile per il pagamento delle somme già indicate, senza la possibilità di usare crediti in compensazione.

Con l'approvazione del nuovo modello sono diventate quattro le deleghe di versamento che possono essere utilizzate per pagare contributi e premi: **F24 ordinario**, **F24 Accise**; **F24 predeterminato**; **F24 predeterminato generalizzato**.

Modelli e istruzioni possono essere scaricati al seguente indirizzo Internet:

[http://www.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/modello\\_f24/2003/index.htm](http://www.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/modello_f24/2003/index.htm)